Civile Sent. Sez. 1 Num. 4863 Anno 2019
Presidente: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.
Relatore: SOLAINI LUCA
Data pubblicazione: 19/02/2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso 8429/2018 proposto da:

Podaru Adrian, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Eritrea n.96, presso lo studio dell'avvocato De Palma Claudia, rappresentato e difeso dagli avvocati Martini Federica, Minasola Davide, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

Prefettura di Milano;

- intimata -

54/2019

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di MILANO, depositato il 12/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/2019 dal cons. SOLAINI LUCA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l'inammissibilità dei motivi 1 e 4, assorbiti i motivi 2 e 3;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato Scutieri Raffaella, con delega, che ha chiesto l'accoglimento.

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, cittadino moldavo, destinatario di un decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Milano, proponeva ricorso avverso tale provvedimento dinanzi al Giudice di Pace del medesimo capoluogo di regione.

II GdP emetteva provvedimento di rigetto del ricorso sostenendo la legittimità della procedura di espulsione, sulla base dei seguenti rilievi.

In primo luogo, infondatezza del ricorso, perché non era stata presentata alcuna richiesta di permesso di soggiorno, malgrado al ricorrente fosse stata data la possibilità di richiederlo, per questo motivo non era stato effettuato alcun riesame della sua situazione e lo stesso doveva considerarsi irregolarmente presente sul territorio nazionale.

In secondo luogo, nessuna prova era stata fornita in merito al possesso del passaporto di nazionalità rumena che, comunque, avrebbe legittimato la permanenza sul territorio nazionale per soli tre mesi.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Inoltre, quanto alla traduzione del provvedimento impugnato, il Giudice di Pace evidenzia come il ricorrente avesse dichiarato di comprendere la lingua italiana ed aveva, comunque, chiesto la traduzione in inglese, lingua veicolare.

Contro il provvedimento del GdP proponeva ricorso in Cassazione Podaru Adrian sulla base di quattro motivi, mentre, la Prefettura di Milano non si è costituita.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con un primo motivo, viene dedotto il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., in quanto, il Giudice di Pace avrebbe omesso di valutare l'esistenza di un valido passaporto rilasciato dalle Autorità rumene, pertanto, il ricorrente, pur essendo di nazionalità moldava era in possesso di un passaporto rilasciato da un paese appartenente all'Unione Europea e tale circostanza decisiva non era stata valutata dal giudice *a quo*.

Con un secondo motivo, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 1 del d.lgs n. 286/98, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, l'articolato di cui alla rubrica si applica solo ai cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione Europea e agli apolidi, mentre, per i cittadini dell'Unione Europea vige l'art. 21 del TFUE che sancisce la libertà di circolazione e di soggiorno per "ogni cittadino dell'Unione", pertanto, poiché il Podaru poteva vantare un passaporto di nazionalità rumena, non doveva essere espulso per la mancanza di un permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato.

Con un terzo motivo, il ricorrente deduce il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 primo comma n. 5

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

c.p.c., in quanto il giudice di Pace non avrebbe esaminato la circostanza che il Podaru è coniugato con la Sig.ra Maria Podaru regolarmente residente sul territorio nazionale e titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, pertanto, la decisione implicante l'espulsione sarebbe in contrasto con i diritti costituzionali di cui all'art. 29 Cost.

Con un quarto motivo, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 13 comma 7 del d.lgs. n. 286/98 nonché dell'art. 2 commi 6 e 7 del d.lgs. n. 286/98, in quanto, il decreto di espulsione era stato tradotto in una lingua diversa rispetto a quella compresa dal ricorrente.

I primi due motivi, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perché connessi, sono inammissibili.

Infatti, il Giudice di Pace, con accertamento di fatto, ha rilevato come nessuna prova fosse stata fornita in merito al possesso di un passaporto che avrebbe comunque, legittimato la permanenza sul territorio nazionale per soli tre mesi, pertanto, in presenza di un espresso accertamento negativo sulla produzione del passaporto, il ricorrente non poteva esperire il rimedio di cui al n. 5 dell'art. 360 primo comma c.p.c., non sussistendo alcun omesso esame, e l'assenza del predetto documento non consente di delibare la doglianza sulla violazione dell'art. 21 del TFUE in materia di circolazione di cittadini comunitari, inoltre, manca la prova dell'esistenza del permesso di soggiorno, come accertato dal GdP.

Il terzo motivo, appare fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, *"In tema di espulsione del cittadino straniero, l'art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, secondo il quale è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare,*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il paese d'origine, si applica - con valutazione caso per caso, in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE - anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte cost., senza distinguere tra vita privata e familiare, trattandosi di estrinsecazioni del medesimo diritto fondamentale tutelato dall'art. 8 cit., che non prevede gradazioni o gerarchie" (Cass. ord. n. 23957/18).

Nel caso di specie, il GdP ha omesso di pronunciarsi sulla situazione di convivenza con la moglie Sig.ra Maria Podaru, se effettivamente quest'ultima viva stabilmente sul territorio nazionale e se sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il quarto motivo è infondato, in quanto il Giudice di Pace con accertamento di fatto, non contestato neppure nella presente sede, ha rilevato come il Podaru avesse dichiarato di conoscere la lingua italiana e avesse chiesto la traduzione dei documenti in lingua inglese, in quanto lingua veicolare, pertanto, la doglianza che la traduzione del decreto di espulsione fosse stato tradotto in una lingua diversa rispetto a quella compresa dal ricorrente è senza fondamento.

In accoglimento del terzo motivo, inammissibili il primo, secondo e rigettato il quarto, la sentenza va cassata e la causa va rinviata al Giudice di pace di Milano, in relazione al motivo accolto, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il terzo motivo di ricorso, inammissibili il primo, secondo e rigettato il quarto.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Giudice di Pace di Milano, in persona di diverso magistrato.

Così deciso il Roma, alla camera di consiglio del 10.1.19

Corte di Cassazione - copia non ufficiale